



Circolare 05-2020

**Emergenza COVID-19
Rinvio delle udienze civili e penali – modalità operative**

Carissime e carissimi,

come preannunciato la Presidente del Tribunale di Viterbo, in accordo con il Consiglio dell'Ordine, ha adottato il provvedimento che vi alleghiamo e che disciplina la gestione delle attività del nostro Tribunale in questa situazione emergenziale.

Cerchiamo, da subito, di fornire i primi chiarimenti operativi che vi preghiamo di seguire con la massima attenzione.

RINVII UDIENZE CIVILI

I giudici provvederanno a disporre rinvii d'ufficio delle udienze.

Le materie escluse dal rinvio sono quelle previste dal provvedimento presidenziale allegato.

I difensori che avessero urgenza o necessità di effettuare la trattazione, dovranno inviare apposita istanza accuratamente motivata e documentata.

Si invitano i Colleghi ad utilizzare esclusivamente gli strumenti offerti dal Processo Civile Telematico (anche per gli atti introduttivi del giudizio), così da ridurre gli accessi agli uffici.

RINVII UDIENZE PENALI

Per quanto concerne le udienze penali, i difensori dovranno inviare richiesta di rinvio utilizzando il format allegato alla presente circolare.

L'invio dovrà essere effettuato dalla PEC del difensore alla PEC dell'Ufficio del Giudice competente.

E' fondamentale, anche per doveroso spirito di colleganza, che la richiesta di rinvio venga anche comunicata ai difensori di tutte le altre parti in giudizio.

Cordiali saluti.

Il Presidente del COA
Avv. Marco Prosperoni



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41 –Tel. 0761/3511

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge 23.2.20 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6”;

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l’Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Vista la delibera in data 5.3.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza sanitaria Covid – 19”;

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163);

Considerati gli esiti della riunione del 5 marzo 2020 con il Presidente della Sezione Civile, il Coordinatore del Settore Dibattimento Penale, il Coordinatore Ufficio Gip-Gup, i Giudici Civili e Penali, nonché con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e i Magistrati della Procura;

Considerati altresì gli esiti della riunione con R.S.P.P. e Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso il Tribunale di Viterbo;

Sentito il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

Ritenuto indispensabile adottare ulteriori disposizioni urgenti, ancorché provvisorie, di natura organizzativa rispetto a quelle già emanate (prot. n. 385 del 27.02.2020) finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, e alla attuazione delle necessarie misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute e dalle altre autorità innanzi richiamate, nel contempo preservando il funzionamento degli Uffici e delle Cancellerie;

Considerati il quotidiano notevolissimo afflusso presso il Palazzo di Giustizia di utenza qualificata e di utenza non qualificata, la dislocazione dei locali e delle aule di udienza, le diverse modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale nei diversi settori (penale dibattimentale, ufficio Gip/Gup, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, settore lavoro, settore esecuzioni immobiliari e mobiliari, giudice tutelare, ufficio del giudice di pace), la evoluzione dell’emergenza sanitaria nel territorio della Provincia di Viterbo;

Sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo che ha rappresentato le esigenze dell’Avvocatura;

Rilevata la necessità di autorizzare i Giudici Togati e Onorari dei settori Penale, Civile,

Lavoro, e i Giudici di Pace a regolamentare la trattazione dei processi anche rinviando (nel settore penale, su specifica richiesta del difensore) procedimenti non urgenti a data successiva al 30 aprile 2020 e, comunque, possibilmente, entro l'anno (non potranno evidentemente essere rinviati i procedimenti che rivestono carattere di urgenza come, a titolo esemplificativo, nel settore civile i procedimenti cautelari, i tso, i procedimenti che riguardano l'affidamento di minori e il diritto agli alimenti; nel settore penale i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, o sottoposti a misura di sicurezza detentiva, le richieste di convalida di arresto o di fermo e gli altri procedimenti che rivestono carattere di urgenza), al fine di prevenire affollamenti nei corridoi, nei locali delle cancellerie e nelle aule di udienza e dunque consentite l'attuazione delle misure indicate dalle autorità sanitarie, ferme rimanendo specifiche ragioni di urgenza rappresentate dal difensore e adeguatamente motivate; i Giudici valuteranno altresì nell'ottica anzidetta le richieste di differimento provenienti da difensori aderenti alla astensione proclamata da organismi di categoria;

Ritenuta la necessità di apposita regolamentazione dei rinvii nel settore delle esecuzioni immobiliari;

Considerato, con riguardo al settore esecuzioni immobiliari, l'elevato numero di persone che caratterizza lo svolgimento degli esperimenti di vendita nonché l'impossibilità di conoscere in anticipo il numero di offerenti che partecipa ad ogni singola procedura di vendita (stante la segretezza delle offerte), il Giudice della Esecuzione ed i Professionisti delegati (per gli esperimenti loro delegati) sono autorizzati a differire le operazioni di vendita fissate sino al 1 aprile a data compresa tra il 30 aprile ed il 31 maggio. Il Professionista delegato potrà redigere un verbale di rinvio ad altra data ricadente nel periodo predetto. La nuova data dovrà ricadere nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì. I Professionisti delegati sono altresì autorizzati a farsi sostituire da altro professionista in possesso dei requisiti di legge al solo fine di dare atto del rinvio predetto. Sono escluse da tale disposizione le vendite telematiche. Per tali vendite le parti e l'eventuale pubblico dovrà collegarsi esclusivamente in modalità telematica. In virtù del rinvio delle operazioni di vendita nonché del rinvio delle udienze di esecuzione immobiliare, il Giudice dell'esecuzione è autorizzato a differire le udienze fissate ex art. 615 e 617 c.p.c. fissate sino al 1 aprile 2020 ad altra data. Per le procedure pre-fallimentari fissate sino al 1 aprile il Giudice delegato potrà valutare un differimento di massimo 15gg. invitando – nel provvedimento di rinvio – gli avvocati a segnalare l'eventuale carattere urgente del procedimento. In tal caso l'udienza verrà anticipata.

Considerato con riguardo alle udienze delle procedure concorsuali, diverse dalle pre-fallimentari, l'elevato afflusso delle parti (es. udienze di ammissione allo stato passivo), il Giudice delegato è autorizzato a differire la trattazione delle udienze fissate sino al 1 aprile 2020.

Considerata la necessità di evitare la concentrazione di persone, per le procedure esecutive con udienze fissate entro il mese di marzo il Giudice della esecuzione procederà a rinviare le udienze, in virtù dell'elevato numero di parti che caratterizza tali procedimenti nonché dall'elevato numero di procedimenti fissati nella singola data di udienza (superiore a 20). I rinvii verranno effettuati dando priorità alle udienze di riparto ovvero ai fascicoli che appaiono di celere definizione. Il Giudice dell'esecuzione rinverrà parte delle udienze fissate a marzo entro il mese di luglio mentre per le esecuzioni di maggiore complessità ovvero in cui siano emerse attività demandabili fuori udienza agli ausiliari si procederà ad incrementare le attività delegate e fuori udienza (in ossequio alle buone prassi dell'11.10.2017 del C.S.M.). Per tali procedure, il rinvio verrà effettuato al mese di dicembre

2020 /gennaio 2021. Al fine di garantire il rinvio delle udienze fissate entro il mese di marzo, il Giudice dell'esecuzione potrà riequilibrare il ruolo delle udienze fissate sino a luglio effettuando i differimenti dei fascicoli che non appaiono di pronta soluzione ovvero dove emergono già carenze da parte degli ausiliari, al mese di febbraio 2021.

Ritenuto altresì – con riguardo all'Ufficio UNEP, sentito il Dirigente, di limitare per il periodo dal 07/03 al 15/03/2020 la ricezione degli atti di notificazione e d'esecuzione agli atti che andranno a scadere, per loro natura o per disposizione del Giudice, entro il 20/03/2020, in modo da ridurre la possibilità di contatti tra possibili fonti di contagio esterne e l'interno del Tribunale invitando le Cancellerie civili e penali, l'ufficio del Giudice di Pace nonché la Procura della Repubblica all'invio delle sole richieste urgenti ed ineludibili.

P. Q. M.

Autorizza i Giudici togati e onorari del Settore Civile, Penale, Lavoro e i Giudici di Pace a regolamentare la trattazione dei processi con il fine dell'attuazione delle misure igienico – sanitarie indicate dalle competenti Autorità Sanitarie, anche **rinviano i procedimenti non urgenti a data successiva al 30.4.2020 e comunque possibilmente entro l'anno, nel settore penale con specifica richiesta del difensore** (non potranno evidentemente essere rinviati i procedimenti che rivestono carattere di urgenza come, a titolo esemplificativo, nel settore civile i procedimenti cautelari, i tso, i procedimenti che riguardano l'affidamento di minori o il diritto agli alimenti; nel settore penale i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, o sottoposti a misura di sicurezza detentiva, le richieste di convalida di fermo o di arresto e ogni altro procedimento che rivesta carattere di urgenza), al fine di prevenire affollamenti nei corridoi, nei locali delle cancellerie e nelle aule di udienza e dunque consentite l'attuazione delle misure indicate dalle autorità sanitarie; i Giudici valuteranno in tale ottica le richieste di differimento da parte di difensori in relazione alla adesione alla astensione proclamata da organismi di categoria; restano salve specifiche ragioni di urgenza rappresentate dal difensore e adeguatamente motivate;

Con riguardo al **settore delle esecuzioni immobiliari**, il Giudice della Esecuzione ed i Professionisti delegati (per gli esperimenti loro delegati) sono autorizzati a differire le operazioni di vendita fissate sino al 1 aprile a data compresa tra il 30 aprile ed il 31 maggio. Il Professionista delegato potrà redigere un verbale di rinvio ad altra data ricadente nel periodo predetto. La nuova data dovrà ricadere nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì. I Professionisti delegati sono altresì autorizzati a farsi sostituire da altro professionista in possesso dei requisiti di legge al solo fine di dare atto del rinvio predetto. Sono escluse da tale disposizione le vendite telematiche. Per tali vendite le parti e l'eventuale pubblico dovrà collegarsi esclusivamente in modalità telematica. In virtù del rinvio delle operazioni di vendita nonché del rinvio delle udienze di esecuzione immobiliare, il Giudice dell'esecuzione è autorizzato a differire le udienze fissate ex art. 615 e 617

c.p.c. fissate sino al 1 aprile 2020 ad altra data. Per le procedure pre-fallimentari fissate sino al 1 aprile il Giudice delegato potrà valutare un differimento di massimo 15gg. invitando – nel provvedimento di rinvio – gli avvocati a segnalare l’eventuale carattere urgente del procedimento. In tal caso l’udienza verrà anticipata.

Con riguardo alle udienze delle procedure concorsuali, diverse dalle pre-fallimentari, il Giudice delegato è autorizzato a differire la trattazione delle udienze fissate sino al 1 aprile 2020. Per le procedure esecutive con udienze fissate entro il mese di marzo il Giudice della esecuzione potrà procedere a rinviare le udienze, in virtù dell’elevato numero di parti che caratterizza tali procedimenti nonché dall’elevato numero di procedimenti fissati nella singola data di udienza (superiore a 20). I rinvii verranno effettuati dando priorità alle udienze di riparto ovvero ai fascicoli che appaiono di celere definizione. Il Giudice dell’esecuzione rinverrà parte delle udienze fissate a marzo entro il mese di luglio mentre per le esecuzioni di maggiore complessità ovvero in cui siano emerse attività demandabili fuori udienza agli ausiliari si procederà ad incrementare le attività delegate e fuori udienza (in ossequio alle buone prassi dell’11.10.2017 del C.S.M.). Per tali procedure, il rinvio verrà effettuato al mese di dicembre 2020 /gennaio 2021. Al fine di garantire il rinvio delle udienze fissate entro il mese di marzo, il Giudice dell’esecuzione potrà riequilibrare il ruolo delle udienze fissate sino a luglio effettuando i differimenti dei fascicoli che non appaiono di pronta soluzione ovvero dove emergono già carenze da parte degli ausiliari, al mese di febbraio 2021.

Con riguardo **all’Ufficio UNEP**, limita per il periodo dal 07/03 al 15/03/2020 la ricezione degli atti di notificazione e d’esecuzione agli atti che andranno a scadere, per loro natura o per disposizione del Giudice, entro il 20/03/2020, in modo da ridurre la possibilità di contatti tra possibili fonti di contagio esterne e l’interno del Tribunale, invitando le Cancellerie civili e penali, l’ufficio del Giudice di Pace nonché la Procura della Repubblica all’invio delle sole richieste urgenti ed ineludibili.

Il Presidente del Tribunale

Viterbo 6 marzo 2020

F.to Maria Rosaria Covelli

Tribunale di Viterbo

Giudice monocratico (Ufficio Gip-Gup - Ufficio G.d.P)

Richiesta di differimento di udienza

Procedimento penale:

Imputato:

Giudicante:

Udienza:

Il sottoscritto Avv. _____

difensore dell'imputato _____

con udienza fissata per il _____

Richiede

di voler disporre rinvio dell'udienza in ragione del provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo del 06/03/2020 e della corrente emergenza epidemiologica.

Viterbo, _____
